

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata ""

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede a presso

La sede dell'Associazione può essere spostata, con decisione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3 – OGGETTO

L'associazione, che non ha scopo di lucro, ha la finalità di

A tal fine la sua attività consiste nello:

-
-

Eventuali modifiche dell'Oggetto sociale devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata fino al (*indicare data certa, no durata illimitata*)

Alla scadenza la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa approvazione degli organi di governo delle università associate.

L'associazione può essere sciolta anticipatamente con le modalità di cui all'art. 15.

Art. 5 – SOGGETTI ASSOCIATI

Oltre ai soggetti che costituiscono l'Associazione, possono divenire soci le università nonché enti di ricerca e altri enti pubblici e privati, che condividano lo scopo dell'Associazione e che facciano domanda di ammissione all'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà evidenziare le caratteristiche statutarie del richiedente. L'ammissione viene deliberata dall'Assemblea, riunita in seduta straordinaria.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori i soggetti che costituiscono l'Associazione e quelli che presentano domanda di ammissione entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.

I soci fondatori sono tenuti a versare la quota associativa di ammissione pari ad Euro

Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti ammessi dall'Assemblea.

Ove non specificato, con il termine soci si intendono nel presente statuto entrambe le suddette categorie di soci.

Tutti i soci hanno pari diritto di concorrere alla gestione dell'Associazione, nell'ambito delle regole previste dallo statuto, ma i poteri di nomina dei membri del Consiglio Direttivo sono diversi tra le due categorie di soci, come specificato nell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per il revisore dei conti e i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci o dai loro delegati. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due soci.

Ad ogni socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, spetta un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- 1) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 2) formula raccomandazioni e direttive sull'attività dell'Associazione;
- 3) delibera sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari;
- 4) delibera sugli altri oggetti previsti dallo statuto o ad essa sottoposti dal Presidente.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera su:

- 1) variazione di sede, oggetto e durata;
- 2) modifiche allo Statuto;
- 3) ammissione ed esclusione dei soci;
- 4) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e deliberante qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In sede straordinaria occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le decisioni dell'Assemblea constano da verbale redatto dal segretario verbalizzante e firmato dal Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto e decidere ogni questione procedurale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in teleconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai rappresentanti nominati dai soci fondatori (uno per ogni socio) e da un numero di rappresentanti dei soci ordinari pari a un terzo del numero dei soci ordinari, arrotondato per difetto e comunque non superiore a quello dei soci fondatori.

L'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari avviene in un'apposita riunione indetta dal Presidente dell'Associazione, per la validità della quale sarà necessaria la partecipazione, diretta o per delega, della maggioranza dei soci ordinari.

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato; essi possono essere confermati.

I membri nominati dai soci decadono in caso di perdita della qualifica di socio dell'ente nominante. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano. Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno la metà dei consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, l'astensione vale voto contrario.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le deliberazioni constano da verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente ovvero, in caso di loro assenza, da altri due consiglieri preliminarmente scelti.

Il Consiglio delibera in ordine:

- a) alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, che dovrà essere inviato ai soci e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) alla proposta della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea. Per i soci università detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e bilanci;
- c) alla proposta di ammissione ed esclusione di soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- e) all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti;
- f) alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica, revoca e abrogazione;
- g) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non devoluto dallo statuto alla competenza di altri organi.

Il Consiglio direttivo si può riunire in audiovideoconferenza o in teleconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, per un periodo di tre anni, rinnovabili una sola volta consecutivamente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta convocare e presiedere l'Assemblea e le riunioni consiliari fissando l'ordine del giorno, curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché ogni altra funzione stabilita dal presente Statuto.

Il Presidente è affiancato da un Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per il Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 10 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina un revisore dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci preventivo e consuntivo, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'Assemblea dei Soci può decidere di ampliare l'attività di revisione ad un collegio composto da tre membri qualificati.

Art. 11 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tante quote associative di ammissione quanti sono i soci fondatori, dagli avanzi della gestione, nonché da ogni altro contributo versato in conto patrimonio da soggetti pubblici o privati.

In caso di associazione mista università/privati: In caso di perdite risultanti dalla gestione, le università socie non saranno obbligate a effettuare il ripianamento di tali perdite. Quindi i soci diversi dalle università si assumono le conseguenti obbligazioni, assicurando in tal senso ampia e completa manleva alle università socie per ogni azione e/o pretesa rivolta verso le stesse e/o l'Associazione da parte di terzi e derivanti da obbligazioni dell'Associazione medesima.

La suddetta manleva viene riportata nell'atto costitutivo dell'Associazione sottoscritto dai soci che la costituiscono. Un apposito atto integrativo di pari contenuto verrà sottoscritto dai soci non università ammessi successivamente.

Oppure

In caso di associazione costituita da sole università ed enti pubblici: In caso di perdite risultanti dalla gestione, l'Assemblea dell'associazione, sentito il Consiglio direttivo, dovrà varare un piano di contenimento dei costi e ripianamento delle perdite. Ai soci potrà essere richiesto il versamento di un contributo straordinario che non potrà superare l'ammontare della quota di ammissione, versata all'atto dell'adesione. Eventuali contributi di ammontare superiore potranno essere versati dai soci, su base volontaria, e dovranno comunque essere determinati nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e bilanci.

Art. 12 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE, ENTRATE E CONTRIBUTI STRAORDINARI.

Oltre alla quota associativa di ammissione di cui all'articolo precedente, i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita, entro il primo semestre dell'anno in corso, dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può altresì deliberare, entro il primo semestre dell'anno in corso, su proposta del Consiglio Direttivo, contributi straordinari a carico dei soci, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo precedente.

Le entrate dell'Associazione, oltre che dalle quote associative annuali, possono derivare dai proventi delle iniziative sviluppate dall'Associazione, nonché da contributi volontari versati in conto esercizio dai soci o da soggetti pubblici o privati.

Art. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, ai sensi del precedente art. 11.

Art. 14 RESPONSABILITA'

L'Associazione non assume obbligazioni in nome e/o per conto degli associati né può rappresentarli, dovendo agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.

Gli associati non si assumono le obbligazioni dell'Associazione, né degli altri partecipanti; essi rispondono verso i terzi per le obbligazioni assunte dall'Associazione a seguito di delibera adottata dall'Assemblea e a condizione che i Consigli di amministrazione dei soci università/enti pubblici abbiano autorizzato le succitate obbligazioni, fermo restando che la responsabilità non si estende ai soci pubblici i cui aderenti abbiano espressamente fatto constare nel verbale dell'Assemblea il loro dissenso.

E' esclusa ogni garanzia degli associati sui prestiti contratti dall'Associazione.

Art. 15 ESCLUSIONE E RECESSO

E' consentito il recesso dall'Associazione, con comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato recedente è comunque tenuto al versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è operato il recesso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio direttivo, per i seguenti gravi motivi:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
- b) per la perdita sopravvenuta di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione
- c) perché il socio si è reso insolvente verso l'Associazione o non ha adempiuto le obbligazioni assunte verso l'Associazione
- d) per grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali specifici contratti stabiliti con l'Associazione e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione
- e) perché il socio ha arrecato in qualsiasi modo danno materiale o morale all'Associazione o ai Soci
- f) perché il socio non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'esclusione non libera comunque l'associato dal versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione da parte dell'Assemblea.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 16 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Nel caso di cessazione dell'Associazione per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, che provvederà se necessario alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, detratti i fondi necessari alla liquidazione, ad altri enti che perseguano scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, salvo altra diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede l'Associazione.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e alla legislazione italiana in materia di associazioni.